



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Fiscalità

25 febbraio 2020

Indice

Presentazione	2
Attività del CNDCEC	3
Documenti	17
Progetti	20
Eventi	24

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti il settimo numero dell'Informativa periodica dell'Area "Fiscalità" che segue quella pubblicata il 10 luglio 2019.

In questo numero dell'Informativa è nostra intenzione dare notizia dell'intensa attività istituzionale che il Consiglio Nazionale ha svolto nella specifica area di delega della "Fiscalità" nel periodo luglio 2019 - gennaio 2020.

L'Informativa è suddivisa in quattro Sezioni: **Attività del CNDCEC, Documenti, Progetti, Eventi**.

Essendo uno strumento di condivisione, saremo lieti di ricevere, per il tramite dell'Ordine territoriale di tua iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per fornire un prodotto sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Gilberto Gelosa e Maurizio Postal

Consiglieri Nazionali con delega alla Fiscalità



Attività del CNDCEC

PROPOSTE NORMATIVE RECEPITE

In adempimento del proprio ruolo istituzionale, il CNDCEC ha presentato ai competenti organi istituzionali (Commissioni parlamentari, MEF, Agenzia delle entrate, etc.) ed in diversi contesti (audizioni, tavoli tecnici, incontri istituzionali) alcune proposte di legge e/o emendamenti su tematiche di interesse per la professione del Commercialista, e, più in generale, al fine di semplificare e di migliorare la gestione degli obblighi e degli adempimenti in materia fiscale per tutti i contribuenti.

Da tale costante attività di interlocuzione istituzionale è derivato il recepimento normativo di alcune proposte emendative presentate dal CNDCEC, fermo restando l'auspicio di una maggiore attenzione del legislatore alle esigenze espresse dalla categoria e nella consapevolezza come sia ancora lungo il cammino da percorrere sulla strada della semplificazione fiscale.

Unificazione IMU-TASI

Recependo la proposta di semplificazione da tempo invocata dal CNDCEC, la legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) ha finalmente disposto l'unificazione dell'IMU e della TASI, attraverso la soppressione di quest'ultimo tributo e il contestuale trasferimento del relativo carico fiscale all'interno dell'IMU, la cui aliquota base è elevata dallo 0,76 allo 0,86%.

Estensione del ravvedimento lungo anche ai tributi locali

L'articolo 10-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto in sede di conversione in legge del decreto (L. 19 dicembre 2019, n. 157), ha codificato normativamente la proposta del CNDCEC di consentire il ravvedimento "lungo"

(oltre l'anno) anche per i tributi locali, in conformità a quanto già previsto per i tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Ulteriore proposta di semplificazione del CNDCEC, recepita in sede di conversione in legge del D.L. n. 124 del 2019, riguarda la modifica della periodicità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per importi di modesta entità.

In particolare, con il comma 1-*bis* dell'articolo 17 del citato D.L., al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro. In tal caso, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Periodicità trimestrale c.d. "esterometro"

Con il comma 1-*bis* dell'articolo 16 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto in sede di conversione avvenuta con L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stata modificata la periodicità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. "esterometro").

Al riguardo, il CNDCEC aveva presentato un emendamento volto a introdurre una periodicità annuale dell'adempimento che il legislatore ha recepito soltanto parzialmente,



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

essendo ora previsto che *“La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”* (cfr. nuovo secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

PROPOSTE NORMATIVE NON ANCORA RECEPITE**Regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie con costituzione di società tra professionisti (STP)**

Il CNDCEC ha presentato un emendamento teso a estendere la validità degli articoli da 179 a 181 TUIR anche alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell’attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse. Si verrebbe così a eliminare la disparità di trattamento tra imprese e professionisti derivante dalla non applicabilità del principio di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che vedono coinvolti gli studi professionali.

Regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie relative alle STP

Considerato che le società tra professionisti svolgono attività eminentemente professionale anche se sono costituite secondo una delle tipologie previste dal Codice civile per le società commerciali, l’emendamento presentato dal CNDCEC si propone di introdurre un regime opzionale, di durata minima triennale, per consentire alle STP costituite in forma di società di capitali, che abbiano conseguito ricavi nei limiti delle soglie previste per la tenuta della contabilità semplificata, di determinare il proprio reddito secondo il criterio di cassa previsto per le imprese minori dall’art. 66 del TUIR.

Delega unica per i professionisti intermediari

Il CNDCEC ha predisposto un emendamento per introdurre un modello di delega unica del cliente al professionista per l’attivazione di tutti i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (es.: cassetto fiscale, consultazione e acquisizione fatture elettroniche, conservazione delle fatture elettroniche, acquisizione dati precalcolati ISA, dichiarazioni precompilate, ecc.). La proposta prevede l’introduzione di un formato standard di delega con l’elencazione dei servizi da attivare, da compilare *on-line* nell’area riservata del professionista, con previsione di una scadenza unificata per tutte le deleghe ricevute.

ISA

Il CNDCEC in un incontro tenutosi al MEF il 2 ottobre 2019 con il Viceministro dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani, alla presenza degli altri vertici istituzionali del Ministero e dell’Agenzia delle entrate, ha presentato una serie di proposte, declinate sotto forma di emendamento e relativa relazione illustrativa, che – preso atto dell’impossibilità di disporre la facoltatività degli ISA per il 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito – sono ispirate dalla finalità di introdurre maggiori garanzie per i contribuenti a fronte dei ritardi e delle anomalie, anche in punto di attendibilità dei risultati dei nuovi indici, riscontrate nel primo anno di applicazione degli ISA.

È stata, innanzitutto, proposta l’introduzione di una norma che sancisca la possibilità di applicare le versioni evolute degli ISA, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d’imposta precedenti nonché la rimozione immediata delle criticità riscontrate nel calcolo di alcuni indici di anomalia (come, ad esempio, la rilevanza delle imposte nell’indice relativo ai costi residuali di gestione) per tutti i 175 ISA approvati e non solo per gli 89 ISA in revisione nel 2019.



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

Altra richiesta avanzata dal Consiglio nazionale è quella di prevedere l'obbligo da parte dell'Agenzia delle entrate di chiedere, in sede di individuazione delle premialità e dei corrispondenti livelli di affidabilità fiscale, un parere preventivo alla Commissione degli esperti composta dai rappresentanti delle categorie e degli Ordini professionali nonché quella di introdurre per il 2018 la natura sperimentale degli ISA ai fini della formazione delle liste selettive di controllo.

A completare il quadro degli interventi, la richiesta di ulteriore proroga dei termini di versamento al fine di dare più tempo ai contribuenti per decidere se adeguarsi o meno alle maggiori imposte dovute per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.

Obbligo di notifica della comunicazione degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni

Al fine di garantire ai contribuenti la conoscenza delle pretese impositive nei loro confronti e la fruibilità delle riduzioni sanzionatorie previste, il CNDCEC ha proposto un emendamento recante l'introduzione dell'obbligo di notificazione degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-*bis* del DPR n. 633/1972, a pena di nullità della successiva iscrizione a ruolo.

Sospensione termine di pagamento somme risultanti dalla comunicazione degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni

Il D.Lgs. n. 462/1997 prevede un termine di trenta giorni per il pagamento delle somme risultanti dalle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari).

L'emendamento presentato dal CNDCEC intende introdurre un periodo di sospensione di tale termine nell'ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di autotutela. La

sospensione è disposta per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella in cui il contribuente riceve la risposta dell'Ufficio.

Regolarizzazione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico di dichiarazioni e liquidazioni periodiche

Il sistema sanzionatorio risultante dall'attuale quadro normativo si presenta non equilibrato perché impone il pagamento di una sanzione del 10% al contribuente che ha regolarmente dichiarato le imposte a debito ma non ha versato il dovuto, nel caso in cui lo stesso regolarizzi la comunicazione ricevuta ("avviso bonario") entro trenta giorni.

Il contribuente che invece commette la violazione ben più grave di infedele dichiarazione soggiace a sanzioni di poco superiori essendo prevista la riduzione ad un quinto del minimo in caso di ravvedimento operoso anche dopo che la violazione sia stata constatata da parte dei verificatori.

Pertanto, considerata la tempestività con cui possono essere attualmente recapitate le comunicazioni di irregolarità (in particolare quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA), l'emendamento presentato dal CNDCEC propone la riduzione a un settimo delle sanzioni per omesso versamento nel caso in cui la violazione sia regolarizzata entro i trenta giorni dalla ricezione dell'avviso bonario.

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica

Considera la difficile congiuntura economica e la possibilità da parte dell'Ufficio di ricorrere ad accertamenti fondati sulla base di presunzioni semplici, anche alla luce dell'affinamento delle tecniche di selezione, il CNDCEC ha proposto l'abrogazione dei commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* dell'articolo 2 del D.L. n. 138/2011 permettendo così di non penalizzare ulteriormente società "operative" che si trovano tuttavia in situazione di



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

redditività negativa a causa della perdurante crisi economica.

Estensione alle micro-imprese del principio di derivazione rafforzata

L'articolo 83 TUIR inibisce alle micro-imprese l'utilizzo del principio di derivazione rafforzata anche qualora le stesse redigano, facoltativamente, il bilancio in forma ordinaria o abbreviata costringendole così a un doppio binario civile e fiscale per la determinazione del reddito d'impresa. L'emendamento presentato dal CNDCEC, modificando l'articolo 83 TUIR, si propone di estendere anche a queste imprese l'utilizzo del principio di derivazione rafforzata con evidenti semplificazioni di carattere sia fiscale che gestionale.

Eliminazione obbligo di separata indicazione nella dichiarazione IVA delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti iva

L'emendamento presentato dal CNDCEC prevede l'abrogazione dell'obbligo di indicazione separata nella dichiarazione annuale IVA delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali considerata la sua non rilevanza ai fini accertativi e la disponibilità per l'Amministrazione finanziaria dei dati stessi a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica.

AUDIZIONI

Nella seconda metà del 2019, il CNDCEC ha svolto le seguenti audizioni:

- il 10 luglio 2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul DDL ["Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili \(nuova IMU\)"](#) (A.C. 1429);
- il 7 novembre 2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul DDL ["Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia](#)

[fiscale e per esigenze indifferibili"](#) (A.C. 2220);

- l'11 novembre 2019 presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul DDL ["Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"](#) (A.S. 1586).

In particolare, nel corso dell'audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, tenutasi il 7 novembre 2019, sul DDL di conversione del D.L. n. 124/2019, il CNDCEC, oltre a illustrare le proposte relative all'articolato normativo, ha consegnato alla Commissione anche ulteriori documenti aventi ad oggetto:

- [proposte di semplificazione fiscale elaborate congiuntamente a Confindustria](#),
- [proposte di revisione della normativa riguardante gli ISA](#), già presentate il 2 ottobre 2019 nel corso dell'incontro con il Viceministro alle Finanze, Antonio Misiani,
- proposte concernenti il regime fiscale delle società tra professionisti (v. documento ["Progetto semplificazioni fiscali"](#), par. 2.1.3 e 2.1.7).

Nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, svoltasi l'11 novembre 2019 avanti le Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato, il CNDCEC ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di riallocazione del carico fiscale a vantaggio non solo dei lavoratori dipendenti ma anche dei professionisti.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni

L'articolo 4-ter, comma 1, del D.L. n. 34/2019, introdotto in sede di conversione del D.L., ha



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

recepito la proposta del CNDCEC di prevedere un impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni.

Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998 dispone infatti che, qualora il contribuente/sostituto d'imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Tale impegno può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell'impegno.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.

La norma intende semplificare il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica che, per come è oggi strutturato (rilascio di un impegno per ciascuna dichiarazioni/comunicazione da trasmettere), comporta un notevole dispendio di tempo per i professionisti, senza alcun reale vantaggio per il cliente che risulta comunque tutelato dalla predisposizione del mandato professionale obbligatorio nella forma scritta.

In relazione alla tematica in oggetto, l'Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente, con la risposta a interpello n. 518 del 12 dicembre 2019, affermando che *"le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione"*.

Pur se in modo criptico, l'Agenzia delle entrate precisa dunque che dovendo il

professionista sottoscrivere l'impegno alla trasmissione della dichiarazione prima dell'invio telematico della stessa, egli non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all'impegno, presente nel frontespizio della dichiarazione, all'atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa e della copia della relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne la *data* dell'impegno da indicare nello specifico riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione (sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"), deve ritenersi che, nel caso in cui l'impegno alla trasmissione delle dichiarazioni sia assunto dal professionista *"nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente"* cumulativamente per tutte le dichiarazioni e comunicazioni ivi indicate, nel riquadro predetto dovrà essere indicata la data di conferimento dell'incarico risultante dal mandato professionale sottoscritto dal contribuente.

Va tuttavia evidenziato che qualora, per causa imputabile al contribuente, la dichiarazione/comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla legge, il professionista, al fine di evitare le sanzioni a suo carico previste per i casi di tardività della trasmissione, dovrà avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione di tale dichiarazione/comunicazione e di indicare nel campo "data impegno" del riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione la data di quest'ultimo specifico impegno, fermo restando l'obbligo di provvedere all'invio telematico entro un mese dalla predetta data.

Sottoscrizione delle dichiarazioni

Su esplicita richiesta del CNDCEC, l'Agenzia delle entrate ha confermato, con la citata risposta a interpello n. 518 del 12 dicembre 2019, che la dichiarazione trasmessa dal



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

professionista incaricato *“deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario”*.

Nella risposta viene richiamata la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 in cui è stato chiarito che *“la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”* (in senso conforme, v. anche le risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009).

Ne consegue che la copia della dichiarazione conservata su supporto informatico dal professionista incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di messa a disposizione del contribuente delle dichiarazioni trasmesse telematicamente dal professionista incaricato nonché sulle modalità di conservazione di tali dichiarazioni da parte del contribuente, si rinvia alla citata risposta a interpello n. 518 del 2019.

Visto di conformità

Dal 2019, l’Agenzia delle entrate ha implementato nuovi controlli sulla regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Al fine di precisare i casi in cui il visto di conformità deve intendersi validamente rilasciato, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista abilitato si avvalga per la trasmissione della dichiarazione vistata di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate, l’Agenzia delle

entrate ha implementato le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITÀ” del frontespizio dei modelli di dichiarazione.

I controlli automatici sono stati tuttavia introdotti soltanto nei casi in cui il professionista che rilascia il visto di conformità non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ovvero, pur essendo iscritto in tale elenco, non coincide con il soggetto **persona fisica** che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”).

In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito alla trasmissione della dichiarazione, darà informazione circa l’irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa.

Il CNDCEC, al fine di illustrare le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto e i nuovi controlli automatici implementati dall’Agenzia delle entrate, ha pubblicato il documento [“Nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni”](#), pubblicato il 19 luglio 2019.

Sul punto, si segnala la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare la disciplina in materia, ha infine precisato, dietro specifica sollecitazione del CNDCEC, che *“Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da*



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminata ... dei modelli per la dichiarazione ...".

L'indicazione di prassi amministrativa renderà pertanto più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di "connessione" con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la richiamata causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l'irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio irregolare del visto di conformità.

Al fine di individuare, con riferimento ai visti rilasciati precedentemente alla pubblicazione della richiamata risoluzione n. 99/E, le condotte del professionista che devono ritenersi tenute in buona fede e dunque non punibili in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, il CNDCEC ha sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate i casi in cui il professionista che ha apposto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente (ma non anche di socio) della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione, nonché i casi in cui la dichiarazione vistata sia stata trasmessa da una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti iscritti nell'albo degli avvocati.

Come comportamento tenuto in buona fede e quindi non punibile è stato altresì segnalato il caso in cui il professionista che ha apposto il visto dimostri, anche successivamente alla emanazione alla risoluzione n. 99/E/2019, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, compresa la copertura continuativa della polizza assicurativa.

A fronte di tali segnalazioni, l'Agenzia delle entrate ha riferito al CNDCEC che sta valutando l'opportunità di emanare un'apposita Comunicazione di servizio, ad uso interno, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nell'attività di controllo da parte degli Uffici competenti per territorio.

Predisposizione e trasmissione della dichiarazione corredata da visto di conformità

Al riguardo, la citata risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, dopo aver riepilogato le disposizioni che disciplinano la materia, ha affermato che *"Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione"*. Tale affermazione ha destato perplessità alla luce dell'articolo 23 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, richiamato dalla stessa risoluzione n. 99/E, secondo cui *"1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili."*

2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista".

È pertanto evidente che il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione può trasmettere quest'ultima, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati nell'articolo 1 del D.M. 18 febbraio 2019, indicando nel riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, il codice "1" nella casella relativa al "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", al fine di segnalare che la dichiarazione è stata



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

predisposta dal contribuente, avendo cura tuttavia di rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Tale interpretazione è stata ora confermata dall'Agenzia delle entrate che, in risposta ad un apposito quesito formulato dal CNDCEC, ha chiarito che *"in caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute dal contribuente e, in questo caso, si intendono trasmesse e tenute dal professionista che ha apposto il visto a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista."*

Coerentemente con questa impostazione, nei modelli di dichiarazione occorre indicare nella casella "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta dal professionista che effettua l'invio" (cfr. risposta fornita il 30 gennaio 2020 nel corso di Telefisco).

Rapporti tra servizi di consultazione e di conservazione delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, venendo incontro alle richieste del CNDCEC, con provvedimento del 17 dicembre 2019 prot. n. 1427541/2019, ha rinviato al 29 febbraio 2020 il termine per l'adesione al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"* messo a disposizione dall'Agenzia stessa.

Ciò si è reso necessario anche in conseguenza della necessità di acquisire nuovamente le deleghe per l'utilizzo del predetto servizio che erano state rilasciate ai professionisti prima del 21 dicembre 2018, a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, si segnala che qualora il contribuente non effettui l'adesione al

servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate renderà disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura già oggetto di comunicazione con l'abrogato "spesometro" fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico, l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancellerà invece i dati dei *file* delle fatture elettroniche (in particolare quelli relativi al "corpo fattura", ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) e memorizzerà esclusivamente i dati fattura citati in precedenza.

Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto le fatture sono comunque conservate dall'Agenzia, ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 29 febbraio 2020, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del Tavolo tecnico istituzionale intrattenuto con il CNDCEC, ha chiarito che, pur in mancanza dell'adesione al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"*, per i soggetti che aderiscono al servizio gratuito di "conservazione" delle fatture elettroniche messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate (che costituisce un servizio autonomo e diverso da quello di consultazione), i dati dei *file* delle fatture elettroniche, ivi compresi quelli relativi al "corpo fattura", saranno conservati in forma integrale dall'Agenzia delle entrate ai sensi del



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

Data di emissione delle fatture differite

Il CNDCEC è intervenuto presso l'Agenzia delle entrate in relazione alla problematica relativa alla data di emissione delle fatture differite in presenza di operazioni svolte nel corso del mese. In particolare, secondo una prima interpretazione fornita dall'Agenzia, la fattura differita poteva recare, come data di emissione, quella dell'ultima operazione effettuata nel periodo. Con la risposta a interpellato n. 389 del 24 settembre 2019, l'Agenzia ha chiarito che permane la possibilità di datare convenzionalmente le fatture differite in qualsiasi giorno compreso tra l'ultima operazione effettuata nel periodo e il giorno 15 del mese successivo.

In occasione della riunione del Tavolo tecnico congiunto tra CNDCEC e Agenzia delle entrate del 17 luglio, sono state sottoposte all'esame alcune situazioni concernenti adempimenti tributari.

In particolare, l'Agenzia ha fornito risposto alle domande avanzate in tema di memorizzazione dei corrispettivi per gli esercenti attività di noleggio con conducente, di invio differenziato in presenza di installazione in più date dei registratori telematici e di modalità di versamento IRAP per gli Ordini territoriali.

ISA – Commissione degli esperti

Il CNDCEC partecipa con propri rappresentanti alla Commissione degli esperti sugli ISA.

In vista della riunione del 24 ottobre 2019, è stato predisposto e inviato ai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria il documento "[Indici sintetici di affidabilità fiscale \(ISA\) – Criticità e proposte](#)" con il quale sono stati posti in evidenza alcuni degli aspetti di criticità nell'applicazione degli ISA e sono stati

suggeriti possibili interventi modificativi per il loro superamento.

Nella successiva riunione del 5 dicembre 2019, i rappresentanti del CNDCEC, unitamente a quelli di Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), non hanno votato la revisione 2019 di 89 ISA proposta da Sose per i motivi esposti nel documento congiunto "[Considerazioni in merito alla revisione degli Isa applicabili per il periodo 2019](#)".

Una scelta fondata sulla necessità di riconsiderare le modalità di relazione con Agenzia delle Entrate e Sose al fine di poter ottenere da parte degli stessi interlocutori istituzionali risposte più rapide alle proprie istanze nella fase di costruzione e applicazione degli ISA alla luce della profonda conoscenza che gli enti di rappresentanza delle categorie hanno della realtà di riferimento degli operatori economici rappresentati.

Le tardive e parziali indicazioni pervenute dall'Agenzia delle entrate soltanto il 4 dicembre, giorno precedente la riunione della Commissione, non hanno risolto infatti i problemi denunciati dai Commercialisti e dalle imprese, senza tralasciare il fatto che nessuna autorità istituzionale ha dato aperture verso la logica applicazione "retroattiva" al 2018 degli ISA revisionati nel 2019 o successivamente, se più favorevoli al contribuente.

Di seguito, le principali richieste formulate nel documento con l'obiettivo di migliorare il rapporto Fisco-Contribuente nella consapevolezza che il dialogo istituzionale è la premessa indispensabile per conseguire una più rapida ed efficace politica fiscale basata sulla *compliance*.

Meccanismo applicativo del coefficiente individuale.

Nel documento si sottolinea la necessità di intervenire sul meccanismo applicativo del coefficiente individuale. In particolare, un



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

coefficiente positivo evidenzia situazioni di maggior produttività mentre coefficienti individuali negativi evidenziano, simmetricamente, situazioni di minore marginalità rispetto allo stesso settore di appartenenza. Da qui la necessità di inserire appositi correttivi congiunturali individuali in modo da poter migliorare complessivamente il modello.

In concreto, è stato evidenziato che un coefficiente individuale positivo, se da un lato contraddistingue favorevolmente l'azienda "per il passato", tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d'imposta 2018, avendo spesso come effetto collaterale indesiderato quello di deprimere il voto Isa nell'annualità in questione con riguardo a soggetti particolarmente performanti rispetto al settore di appartenenza.

Valorizzare il ruolo di terzietà di Sose.

Secondo i Commercialisti e Rete Imprese è inoltre necessario valorizzare ulteriormente il ruolo di terzietà di Sose che ha permesso, anche nei momenti più difficili di applicazione degli studi di settore, la "tenuta del sistema". La garanzia di autonomia di Sose e del suo esclusivo ruolo come partner metodologico sono elementi indispensabili per conseguire l'obiettivo della compliance che è alla base del progetto ISA.

Interventi di correzione postuma per il 2018.

È stato di nuovo richiesto di tener conto, per il periodo 2018, degli interventi di correzione postuma di specifiche criticità, da focalizzare anche in sede di predisposizione delle future note tecniche e metodologiche, in modo da dare concreta attuazione al principio di retroattività delle disposizioni più favorevoli al contribuente.

Il sistema premiale.

È stato chiesto di consolidare, in generale, la valenza dello strumento e del relativo impianto metodologico, anche ai fini dei benefici connessi alla cosiddetta "prezialità", indipendentemente dalle eventuali criticità

riscontrate, ma di non renderlo momentaneamente applicabile ai fini della selezione sottesa ad eventuali azioni di accertamento, per un periodo di almeno due anni, onde permettere nel frattempo un'attenta valutazione e una più efficace valorizzazione delle cause di possibile non corretta applicazione dei nuovi Indici.

Credito di imposta per il Mezzogiorno

Il CNDCEC ha presentato nel mese di luglio 2019 un'istanza di consulenza giuridica sulle modalità di utilizzo del "credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno" previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel caso in cui non sia stato possibile rispettare la cadenza temporale dell'investimento programmato, come indicata nell'apposita "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno" (CIM) da trasmettere preventivamente all'Agenzia delle entrate suddividendo i costi per anni di sostenimento.

Accade di frequente che le imprese non riescano a rispettare il piano degli investimenti programmato, per cui si è posto il dubbio se fosse necessario, in tali circostanze, presentare istanza rettificativa della comunicazione già trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate.

A fronte delle istanze di interpello presentate, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate interpellata ha risposto che "nel caso di specie, si ritiene possibile realizzare l'investimento programmato nel periodo indicato dalla norma a prescindere dalla pianificazione dello stesso", per cui ha ritenuto superflua la presentazione di una istanza rettificativa per la parte di investimento non realizzata secondo la pianificazione già comunicata.

Tuttavia, dopo tre anni dall'istituzione dell'agevolazione ed a ridosso della scadenza del periodo agevolato, la Direzione centrale Piccole e Medie Imprese della Divisione



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

Contribuenti dell’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 39/E del 2 aprile 2019 in cui è stato infine precisato che in presenza di variazioni nella programmazione degli investimenti, il beneficiario del credito d’imposta “è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento”, presentando specifica istanza di rettifica della comunicazione precedentemente trasmessa.

Ed infatti, nel caso in cui l’anno di sostenimento dei costi non coincida con l’anno di attribuzione del credito di imposta, il modello F24 recante l’utilizzo in compensazione del credito spettante viene scartato dai servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Alla luce di tale più recente indicazione di prassi amministrativa, il CNDCEC, con l’istanza di consulenza giuridica n. 956-45/2019, si è rivolto alla medesima Direzione centrale della Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate per chiedere il rispetto del principio di affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla risposta fornita dalla Direzione regionale interpellata, non avessero trasmesso istanza rettificativa per gli investimenti realizzati in un anno successivo a quello indicato nella comunicazione originariamente trasmessa all’Agenzia.

Con la [risposta n. 1 del 22 gennaio 2020](#), la richiamata Direzione centrale della Divisione Contribuenti ha condiviso la soluzione interpretativa prospettata dal CNDCEC nell’istanza di consulenza giuridica, affermando che *“In entrambe le ipotesi qui rappresentate, traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile, con effetti indiretti sulle previsioni di spesa e i dati del consuntivo del bilancio dello Stato, ma senza incidere sul diritto alla fruizione dello stesso, che, si ricorda, resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti ... Nell’ipotesi in cui,*

in mancanza della presentazione della rettifica del modello CIM originario, un contribuente avesse utilizzato - sempre successivamente al momento di effettuazione dell’investimento - il credito d’imposta qui in commento utilizzando come anno di investimento quello originario (a titolo di mero esempio, il caso in cui l’investimento da CIM originario era previsto nell’anno 2017, ma è stato effettuato nel 2018; successivamente a tale momento, ma prima di aver rettificato il CIM, viene utilizzato il credito maturato, compilando il modello F24 con l’indicazione dell’anno 2017), non si applicheranno sanzioni alla rettifica operata dal contribuente al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo Modello CIM, per renderlo coerente con tale ultimo e, in sostanza, con il corretto periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento”.

Regime forfetario – Decorrenza nuova causa di esclusione

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (cfr. nuova lettera d-ter), comma 57, articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a trentamila euro, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica in cui si evidenziano i motivi che lasciavano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che avessero percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a trentamila euro avrebbero potuto comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ferma restando la necessità di rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, sono state promosse le seguenti



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

interrogazioni parlamentari a risposta immediata rivolte al Ministro dell'economia e delle finanze: la n. 5/03471 e la n. 5/03472 presentate il 31 gennaio 2020 in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall'on.le Trano (M5S) e dall'on.le Centemero (L-Sp), nonché l'interrogazione a risposta scritta n. 4/02786 presentata in Commissione Finanze e Tesoro del Senato da parte dell'on.le De Bertoldi (Fdi) lo scorso 28 gennaio.

Sul punto, nella seduta del 5 febbraio 2020 della Commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto il Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Alessio Mattia Villarosa, che, in risposta alle predette interrogazioni parlamentari, *"sentiti gli uffici competenti"* ha ritenuto invece che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sicché la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter) deve ritenersi applicabile già dal corrente anno se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a trentamila euro.

Tale interpretazione è stata infine confermata dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 dell'11 febbraio 2020 secondo cui *"Con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si osserva che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. ...*

Inoltre, l'eventuale fuoriuscita dal regime forfettario comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell'ambito dello stesso regime forfettario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto

dispositivo dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente".

Mappatura criticità accesso presso Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate

L'area Fiscalità del CNDCEC, nel mese di luglio 2019, ha invitato i Referenti regionali per la gestione tributi e i rapporti con gli uffici finanziari a segnalare le eventuali criticità rilevate nell'accesso da parte dei colleghi presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

Le segnalazioni pervenute sono state poi rappresentate nell'ambito del Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate al fine di individuare gli interventi più opportuni per la loro soluzione.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (CPGT)**ISA - Indicatori sintetici di affidabilità**

Il CNDCEC è intervenuto più volte con comunicati sulle criticità applicative degli ISA chiedendone il carattere di sperimentalità per l'anno 2018. Le richieste hanno trovato fondamento nella continua evoluzione dello strumento applicativo che ha creato una situazione di obiettiva difficoltà nell'adempimento. In considerazione di ciò sono stati più volte rinviati i termini di versamento delle imposte, portandoli come richiesto anche dal CNDCEC, al 30 settembre 2019.

[Il 2 ottobre 2019](#), una delegazione del CNDCEC, composta dal Presidente Miani e dai consiglieri delegati alla Fiscalità Gelosa e Postal, ha incontrato il Viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani, al quale sono state illustrate le criticità emerse e la posizione espressa dai Garanti del contribuente.



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

Nell'incontro il CNDCEC, oltre a presentare le proposte di modifica normativa richiamate in precedenza (v. par. "ISA" della presente Sezione), ha rappresentato i gravi motivi che hanno comportato – per la prima volta nella storia della nostra professione – la proclamazione, da parte di tutte le associazioni di categoria, dello stato di agitazione dei commercialisti, nonché evidenziato l'assoluta necessità di assumere, con urgenza, i correttivi indispensabili per mettere ordine nel caos generatosi nei mesi precedenti alla presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e per porre le basi minime di un più equilibrato rapporto Fisco-Contribuenti.

Regime forfetario

Il CNDCEC ha inviato al Ministero dell'Economia una nota tecnica con la quale sono stati illustrati i motivi che lasciano preferire la decorrenza dal 2021 della clausola di esclusione dal regime forfetario in presenza di redditi di lavoro dipendente superiori ai trentamila euro, riallacciandosi al precedente di prassi con il quale, alla luce delle disposizioni contenuto nello Statuto del contribuente, l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto l'applicazione differita della causa di esclusione legata alla partecipazione in società. Sono state altresì promosse due interrogazioni a risposta immediata per conoscere la posizione ufficiale del Governo. Sull'esito di tale attività v., *supra*, par. "Regime forfetario – Decorrenza nuova causa di esclusione".

Tutela della categoria

In occasione dell'incontro del [2 ottobre 2019](#) con il Viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani, il CNDCEC ha fermamente bocciato tutte le ipotesi punitive apparse in quei giorni sugli organi di stampa del tipo "DASPO" per i commercialisti. L'intervento del CNDCEC è stato oggetto anche di appositi comunicati stampa con il

quale è stata respinta qualsiasi ipotesi di criminalizzazione della categoria ed è stato invece chiesto il rispetto per il lavoro svolto dai Commercialisti e per il loro contributo quotidianamente offerto al miglioramento del sistema Paese.

Successivamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha smentito qualsiasi intenzione punitiva nei confronti della categoria destituendo di qualsiasi fondamento le notizie di stampa apparse in merito.

Riforma della Giustizia tributaria

Nel mese di ottobre 2019 il dibattito sulla Riforma della Giustizia tributaria si è riaperto in seguito all'autocandidatura della Corte dei Conti a divenire organo di giurisdizione tributaria.

Il CNDCEC ha immediatamente reagito manifestando il suo fermo dissenso a tale ipotesi riformatrice (v. dichiarazioni del consigliere delegato alla Fiscalità, Gilberto Gelosa, su "Il Sole – 24 Ore" del 26 ottobre 2019 che, nel denunciare la contrarietà dei Commercialisti a tale ipotesi riformatrice, ha affermato che "è come se ad arbitrare una partita ci fosse il giocatore di una delle due squadre").

Al fine di rafforzare la ferma opposizione dei Commercialisti a tale proposta, il CNDCEC ha anche aderito al Tavolo di confronto, promosso dall'Associazione Magistrati Tributarî (AMT), e composto altresì dal Consiglio nazionale forense (CNF), dall'Organismo Congressuale Forense (OCF) nonché dalle associazioni di commercialisti, avvocati e professori universitari attivi nella Giustizia tributaria (ADC, ANC, ANTI, UNCAT, IGS, ID, OIDA, OGT, AIPDT, SSST).

Nell'ambito del Tavolo congiunto, riunitosi la prima volta l'8 novembre 2019, è stato deliberato all'unanimità un Documento di ferma opposizione al trasferimento della giurisdizione tributaria alla magistratura contabile ed è stata istituita una Commissione



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

tecnica per partecipare attivamente alla riforma del sistema, formulando proposte comuni basate sui seguenti principi (v. “Il Sole – 24 Ore” dell’8 novembre 2019):

- a) assicurare la presenza di un giudice professionale selezionato per concorso e soggetto a formazione continua;
- b) sottrarre la magistratura tributaria al vincolo di dipendenza dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- c) garantire la piena parità delle parti processuali in osservanza dell’articolo 111 della costituzione;
- d) conservare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria quale organo di autogoverno dei giudici tributari.

Il Consiglio Nazionale ha anche tempestivamente bocciato l’ipotesi di eliminare un grado di giudizio ventilata dal Premier, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno, ribadendo la necessità di preservare la natura speciale della giurisdizione tributaria e di ridefinire i criteri di selezione dei giudici tributari, garantendo una loro maggiore specializzazione anche attraverso la previsione dell’obbligo di formazione continua (v. [comunicato stampa del 2 gennaio 2020](#) e l’ampia eco che lo stesso ha ricevuto sulla stampa, anche “generalista”).

Sul punto, il CNDCEC unitamente alle altre sigle che compongono il predetto Tavolo di confronto hanno recapitato al Premier Conte il 13 gennaio 2020 una lettera aperta di cui ha dato notizia Il Sole-24 Ore nell’edizione del 15 gennaio scorso, con richiesta di un incontro in tempi brevi per discutere della Riforma e manifestare la contrarietà di tutte i componenti del Tavolo alle ipotesi di passaggio alla Corte dei Conti e di eliminazione di un grado di giudizio.

Si comunica altresì che i lavori parlamentari sulla Riforma della Giustizia tributaria sono stati assegnati alle Commissioni riunite Finanze e Giustizia del Senato della

Repubblica il 18 dicembre 2019 (v. Il Sole-24 Ore del 18 dicembre 2019).

Il 16 gennaio scorso, le predette Commissioni parlamentari riunite hanno iniziato l’esame congiunto, in sede redigente, dei seguenti disegni di legge: Vitali (FI-BP), “Ordinamento della giurisdizione tributaria” (A.S. 243); Caliendo (FI-BP), “Codice del processo tributario” (A.S. 714); Nannicini (PD), “Codice della giurisdizione tributaria” (A.S. 759); Romeo (L-SP-PSd’Az), “Riforma della giustizia tributaria” (A.S. 1243); Fenu (M5S), “Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria” (A.S. 1661, già A.C. 1521).

Le Commissioni riunite hanno stabilito di procedere ad un ciclo di audizioni informali sulla materia. Il CNDCEC ha già inoltrato formale richiesta a tal fine, per cui si attende di conoscere la data dell’audizione.



Documenti

DOCUMENTI DI RICERCA

[Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo](#)

Il trattamento degli immobili nel reddito di lavoro autonomo è stato oggetto nel corso degli anni di diverse modifiche normative che hanno comportato l'emergere di regole stratificate ed estremamente complesse. Spesso si è trattato di interventi mal coordinati che hanno suscitato e lasciato irrisolti numerosi dubbi interpretativi.

Più volte è stata auspicata una riscrittura integrale dell'art. 54 del TUIR, al fine di garantire un maggior dettaglio e un miglior coordinamento sistematico della disciplina in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Con il documento in oggetto viene fornita un'analisi della disciplina relativa agli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni e dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti agli stessi, distinguendo gli immobili strumentali da quelli in uso promiscuo e, per ciascuna di tali categorie, quelli acquisiti in proprietà da quelli detenuti in locazione o *leasing*.

[La fiscalità delle imprese OIC adopter](#)

Il documento, giunto alla sua quarta versione, riprende, approfondendole, le precedenti edizioni pubblicate il 7 agosto e il 30 ottobre del 2017 e il 24 aprile 2018.

Il documento fornisce un'analisi degli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali e costituisce un valido strumento di ausilio per i professionisti chiamati al non semplice compito di interpretare il complesso quadro normativo relativo al coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio e i principi contabili nazionali.

In particolare, oggetto di approfondimento sono il principio di derivazione rafforzata, gli effetti dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, la rappresentazione dei fatti intervenuti tra la fine dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, il trattamento dei finanziamenti infruttiferi da parte di soci, delle azioni proprie, degli strumenti finanziari derivati, delle commesse e degli interessi passivi. Particolare attenzione è dedicata infine alla correzione degli errori contabili e agli effetti dei principi contabili nazionali sulla disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

[La tassazione dell'economia digitale. Note di aggiornamento. Novità recate dalla Legge 145/2018](#)

I commi da 35 a 50 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) ripropongono in chiave nazionale il tema dell'imposizione sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, al ricorrere di specifici presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali (c.d. *Digital service tax* - DST).

Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro "*Web tax*", esamina gli aspetti di criticità della disciplina e le difficoltà della relativa attuazione, in riferimento anche al contesto unionale e internazionale.

Si segnala che è in via di predisposizione l'ulteriore nota di aggiornamento del documento che illustra e commenta le novità in materia recate dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

[Proposte migliorative dei servizi telematici CIVIS](#)

Il documento, elaborato dallo specifico Gruppo di lavoro istituito a tal fine, analizza i risultati dell'indagine svolta dalla Fondazione



DOCUMENTI

Nazionale dei Commercialisti sul grado di conoscenza e di soddisfazione da parte degli iscritti nell'utilizzo del canale telematico CIVIS. Nel documento, dopo un'illustrazione dei vari servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate tramite CIVIS, sono evidenziate le principali criticità riscontrate e le relative proposte di soluzione nonché sono formulate ulteriori proposte migliorative dei servizi offerti.

[Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte della UE](#)

La riforma del sistema IVA e la creazione di uno "spazio unico europeo" per l'applicazione dell'imposta, la cui prima fase è prevista con decorrenza primo luglio 2022, sono destinate a realizzarsi seguendo un percorso *step by step*. Gli obiettivi sono fissati nel piano d'azione della Commissione europea, cui è data esecuzione tramite proposte di modifica della direttiva n. 2006/112/CE o dei regolamenti dell'Unione europea.

Il documento, elaborato dal Gruppo di lavoro "Evoluzione normative IVA", intende fornire una visione d'assieme del percorso che condurrà al sistema IVA 2022 (e, successivamente, al sistema definitivo del tributo), predisponendo un "cruscotto" per controllare e monitorare l'avanzamento dei lavori e offrendo nel contempo un contributo di sintesi sulle principali novità.

Nella seconda parte, il documento esamina le nuove disposizioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie e le interpretazioni di prassi e giurisprudenza in materia, formulando, in conclusione, una proposta di modifica normativa volta alla prevenzione delle frodi in alcune particolari operazioni triangolari.

[Gli indici sintetici di affidabilità fiscale \(ISA\): ultimi chiarimenti](#)

Il documento fornisce una panoramica della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno trovato la loro prima

applicazione in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d'imposta 2018.

Nel documento sono esaminati anche i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E e n. 20/E, rispettivamente, del 2 agosto 2019 e del 9 settembre successivo.

[Imprese e commercialisti per un fisco più semplice](#)

Il documento, elaborato in collaborazione con Confindustria nell'ambito del progetto "Semplificazione fiscale" del CNDCEC (v. *infra*, sez. "Progetti"), raccoglie oltre cinquanta proposte, complete di emendamento, relazione illustrativa e, laddove possibile, relazione tecnica, che declinano, per i diversi tributi e adempimenti, le azioni più urgenti da compiere per la razionalizzazione e semplificazione del nostro sistema fiscale.

Il documento è stato presentato in occasione del convegno svoltosi a Roma il 9 ottobre 2019 (v. *infra*, sez. "Eventi").

[Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito](#)

Il documento predisposto dall'Area societaria dell'ODCEC di Perugia e validato dall'area Diritto societario del CNDCEC è stato revisionato nella sua parte fiscale dall'Area fiscalità del CNDCEC.

In quest'ultima parte del documento è stato analizzato, tra l'altro, il trattamento ai fini delle imposte sui redditi degli interessi sui titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata in capo ai sottoscrittori e alla società emittente di tali titoli.

[Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo](#)

Il documento analizza gli effetti delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34 del 2019 con cui è stata consentita per tutti i registri contabili la deroga all'obbligo di stampa,



DOCUMENTI

inizialmente prevista per i soli registri IVA, sempre che sia possibile provvedere alla stessa su richiesta e in presenza dei soggetti verificatori. In particolare, il documento approfondisce le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro degli inventari, proponendo, in assenza di interpretazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, soluzioni operative per l'assolvimento dell'obbligo tributario.



Progetti

Semplificazione fiscale

Continua l'attività di esame, proposta e monitoraggio sul Progetto "Semplificazione fiscale" che vede il coinvolgimento, dei Referenti Regionali per la Gestione tributi e degli Ordini territoriali, e per mezzo di essi di tutti gli iscritti, al fine di raccogliere e monitorare le proposte normative e amministrative.

In esito all'attività svolta, il CNDCEC ha presentato gli emendamenti e ha effettuato gli interventi descritti nelle precedenti sezioni e ha preso atto con soddisfazione dell'accoglimento di alcune di queste proposte in documenti legislativi approvati o in corso di approvazione nonché dell'esito positivo delle attività in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Sul tema si segnala altresì il documento congiunto CNDCEC-Confindustria "[Imprese e Commercialisti per un Fisco più semplice](#)", presentato alle forze politiche il 9 ottobre 2019 (v. *infra* sez. "Eventi"), nel quale sono confluiti oltre 50 articolati normativi che declinano, per i diversi tributi e adempimenti, le azioni più urgenti da compiere per la razionalizzazione e semplificazione del nostro sistema fiscale. Allo sguardo di commercialisti e imprese non sfuggono le piccole e grandi imperfezioni che rendono il nostro sistema opaco e, talvolta, disorganico; da questo osservatorio sono state elaborate proposte, dal marcato carattere pratico, che hanno l'aspirazione di contribuire a creare un contesto normativo di riferimento più certo e lineare.

L'azione delineata nel documento si articola lungo tre direttrici: la semplificazione normativa, la razionalizzazione degli adempimenti, la garanzia di un rapporto equilibrato tra Fisco e Contribuenti.

In tale contesto, si è ritenuto prioritario intervenire nell'ambito dell'IVA, al fine di ridurre e semplificare l'ingente mole di adempimenti e oneri connessi. A un anno dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica è fondamentale che gli sforzi profusi si traducano in risultati concreti in termini di semplificazione e risparmio di costi, a partire dall'abolizione dello *split payment* e dal rendere annuale la trasmissione del c.d. "esterometro".

Per quanto concerne il più equilibrato rapporto Fisco-Contribuente, tra le misure proposte il documento si occupa dei seguenti temi: acquiescenza parziale, obbligo di contraddittorio preventivo, obbligo di comunicazione di chiusura della verifica fiscale anche in caso di esito negativo, razionalizzazione della disciplina degli avvisi bonari.

L'auspicio è che il lavoro svolto possa costituire un valido contributo per il Legislatore e per l'Amministrazione finanziaria e che le occasioni di dialogo sul tema delle semplificazioni possano essere anche l'occasione per riallacciare le fila di progetti – più incisivi – di revisione complessiva della struttura e della disciplina dei singoli tributi. La declinazione di proposte operative non distoglie infatti lo sguardo da quello che i professionisti e le imprese continuano a considerare un presidio per la chiarezza, la logicità e la razionalità delle norme fiscali: lo Statuto dei diritti del contribuente, miglior antidoto ai mali del nostro Fisco.

Massimario nazionale della Giurisprudenza tributaria di merito

È in corso di preparazione la seconda edizione del Massimario nazionale della Giurisprudenza tributaria di merito, progetto ideato dal Consiglio Nazionale dei Dottori



Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla cui realizzazione contribuiscono il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Direzione Giustizia del Dipartimento delle finanze del MEF, l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale Forense (v. [1 edizione Massimario Nazionale](#)). La pubblicazione della seconda edizione, che avrà ad oggetto le sentenze di merito più significative emesse nel periodo dal luglio 2018 al giugno 2019, è prevista per il mese di aprile p.v..

Procure e deleghe telematiche

Nei primi giorni di marzo sarà attivato il nuovo servizio sperimentale denominato “Procure e deleghe telematiche”, frutto dell’apposita Convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle entrate in data 28 maggio 2019, che consentirà ai Commercialisti, in via facoltativa, di precaricare nei sistemi dell’Agenzia delle entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, al fine di poterli rappresentare presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate senza dover più produrre, all’atto dell’accesso, l’esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del suo documento d’identità nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio, qualora sia quest’ultimo a fare accesso presso gli Uffici. Una iniziativa che, una volta entrata a regime, permetterà anche di eliminare l’adempimento attualmente a carico di tutti gli Ordini professionali di inviare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati dei propri iscritti, allorquando sarà il Consiglio nazionale a provvedere a tale adempimento, quale sostituto dei singoli Ordini territoriali che resteranno, in ogni caso, i titolari dei dati trasmessi all’Agenzia.

Sistema di condivisione con gli Ordini territoriali delle istanze di consulenza giuridica

Il CNDCEC ha predisposto un sistema di raccolta e condivisione delle istanze di consulenza giuridica presentate dagli Ordini territoriali all’Agenzia delle entrate.

A tal fine, gli Ordini locali sono stati invitati a trasmettere al CNDCEC le istanze presentate e le relative risposte ricevute.

La consultazione delle istanze e delle relative risposte ritenute di interesse generale per la professione potrà essere effettuata nella sezione “*I Documenti, gli studi e le ricerche*” del sito *web* del CNDCEC, in cui è stata attivata una nuova sotto-sezione denominata “[Consulenze giuridiche fiscali](#)”.

È stato, in tal modo, realizzato uno strumento di condivisione snello ed efficace, utile per rendere disponibili e diffondere a tutti i colleghi le risposte che l’Agenzia delle entrate fornisce ai singoli Ordini istanti.

Transfer pricing

Il 28 febbraio p.v. sarà chiusa la consultazione pubblica relativa al documento di ricerca “[Il Transfer Pricing - Profili tecnici e spunti operativi](#)” che il CNDCEC ha attivato al fine di raccogliere contributi e osservazioni da parte di colleghi, enti e istituzioni interessati.

Nei prossimi mesi i contributi pervenuti saranno oggetto di valutazione per l’eventuale implementazione e aggiornamento del documento che, si ricorda, ricostruisce l’ambito di applicazione della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento, alla luce delle novità apportate dal D.L. n. 50/2017 all’art. 110, comma 7, del TUIR, nonché delle linee guida approvate con il D.M. 14 maggio 2018 (in linea con le *Guidelines OCSE* aggiornate nel luglio 2017) e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018 per l’attuazione dell’art 31-*quater* del DPR n. 600/1973.



PROGETTI

GRUPPI DI LAVORO

L'area di delega alla Fiscalità del CNDCEC ha istituito i seguenti Gruppi di lavoro:

1) *“Coordinamento della disciplina fiscale con le nuove norme di redazione del bilancio”*, coordinato da Franco Vernassa e composto dai colleghi Alain Devalle, Luca Miele, Roberto Riva, Alberto Trabucchi e dai ricercatori CNDCEC Matteo Pozzoli e FNC Pasquale Saggese, con segretario Carlo Capaccioni, che ha elaborato il documento *“La fiscalità delle imprese OIC adopter”*, giunto alla sua IV versione, pubblicata il 9 agosto 2019 (v. *supra*, sez. “Documenti”);

2) *“Web Tax”*, coordinato da Stefano Trettel e composto dall'esperto d'area Marco Barassi e dai colleghi Luca Battaglia, Francesco Corbello, Luca Gaiani, Maurizio Interdonato e dal ricercatore della FNC, Pasquale Saggese, con segretario Sergio Spinelli, ha seguito l'iter normativo di attuazione della c.d. *web tax* in Italia, secondo le previsioni della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) e ha prodotto il documento di ricerca *“La tassazione dell'economia digitale. Note di aggiornamento. Novità recate dalla Legge 145/2018”*, pubblicato il 9 agosto 2019 (v. *supra*, sez. “Documenti”);

3) *“Base imponibile comune e consolidata nel reddito di impresa UE”*, coordinato da Piergiorgio Valente e composto dagli esperti d'area Guido Marzorati e Massimiliano Sironi e dai colleghi Guido Berardo, Marco Petreni, Clelia Petrillo, Raffaele Rizzardi e dal ricercatore della FNC, Pasquale Saggese, con segretario Maria Venturini, con il compito di esaminare l'iter di recepimento in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia;

4) *“Evoluzione normative Iva”*, coordinato da Andrea Scaini e composto dagli esperti d'area Ernesto Gatto e Renato Portale e dai colleghi Rossella Castiglione, Giorgio Garofani, Domenico Merlicco, Laura Messina, Massimo Sirri, Antonio Viotto e dal ricercatore della

FNC, Pasquale Saggese, con segretario Sergio Spinelli, ha analizzato l'iter di recepimento in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia e ha prodotto il documento di ricerca *“Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte della UE”*, pubblicato il 17 settembre 2019 (v. *supra*, sez. “Documenti”);

5) *“Proposte di miglioramento servizio Civis”* coordinato da Augusto Fumagalli e composto dall'esperto d'area Guido Beltrame e dai colleghi Domenica Maria Rita Calabrese, Giovanni Galante, Giancarlo Grossi, Stefano Reali, Filippo Salomone, Claudia Turchet e dai ricercatori della FNC, Tommaso Di Nardo e Pasquale Saggese, con segretario Carlo Capaccioni, ha analizzato le segnalazioni e le proposte pervenute dai circa 6.000 colleghi che hanno risposto all'indagine promossa dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel periodo “14-31 Gennaio 2019” e confluite nel documento *“Proposte migliorative dei servizi telematici CIVIS”*, pubblicato il 14 settembre 2019 (v. *supra*, sez. “Documenti”);

6) *“Riforma della Giustizia tributaria”*, coordinato da Marco Barassi e composto dagli esperti d'area Angelo Contrino, Patrizia Papaluca, Paola Alifuoco e Algina Ferrara e dai colleghi Andrea Giovanardi, Massimiliano Tasini, Massimo Conigliaro, e dal ricercatore della FNC Paola Rossi e Pasquale Saggese, con segretario Maria Venturini, con il compito di seguire l'evoluzione normativa in materia alla luce delle diverse proposte di legge presentate in Parlamento e formulare osservazioni e proposte in relazione alle stesse, sulla base dei principi individuati dal CNDCEC nel documento *“Proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria”* approvato il 13 febbraio 2019;

7) *“Società tra professionisti”*, gruppo interdisciplinare con le aree di delega Diritto societario e Procedure concorsuali, coordinato da Andrea Bonechi e composto dai colleghi Fabio Battaglia, Carlo Capaccioni,



Alessandro Cotto, Paolo Longoni, Fabio Enrico Pessina, Isabella Soldani, Ignazio Urso e dai ricercatori della FNC, Cristina Bauco e Pasquale Saggese, che sta elaborando un documento sugli aspetti civilistici, fiscali e previdenziali delle STP;

8) *“Tutela del patrimonio”*, gruppo interdisciplinare con l’area di delega Diritto societario, coordinato da Luigi Gualerzi e composto dai colleghi Giuseppe Corti, Valeria Guido, Michele Lista e dai ricercatori della FNC, Viviana Capozzi e Pasquale Saggese, con segretario Sergio Spinelli, che sta elaborando un documento sugli aspetti civilistici e fiscali dei patti di famiglia.

TAVOLO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LE “PROPOSTE IN MATERIA FISCALE”

Il 12 dicembre 2019 si è svolta la prima riunione del Tavolo congiunto con le associazioni di categoria dei Commercialisti per l’individuazione di proposte comuni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale.

Al Tavolo partecipano, oltre ai rappresentanti del CNDCEC, le seguenti associazioni: ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO.

Nella seconda riunione, tenutasi il 23 gennaio scorso, sono stati individuati i temi d’interesse per la professione su cui sono state sviluppate le proposte presentate in occasione degli Stati generali della professione che si sono tenuti a Roma il 20 febbraio scorso.

Le aree di intervento individuate riguardano le modifiche alla compensazione dei crediti di imposta e alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, il regime fiscale delle società tra professionisti nonché la sostituzione dell’IRAP con un’addizionale IRES.



Eventi

CONVEGNI

Imprese e Commercialisti per un Fisco più semplice

Il 9 ottobre 2019, il CNDCEC ha organizzato in collaborazione con Confindustria un evento dal titolo "[Imprese e Commercialisti per un Fisco più semplice](#)", tenutosi a Roma presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sede della Biblioteca della Camera dei Deputati.

L'evento è stato ideato per presentare alle forze politiche il documento congiunto di CNDCEC e Confindustria contenente oltre cinquanta proposte di semplificazione fiscale, complete di emendamento, relazione illustrativa e, laddove possibile, relazione tecnica.

Dopo i saluti istituzionali sono seguiti gli interventi di rappresentanti politici e dell'Agenzia delle entrate. Per il CNDCEC i consiglieri delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, hanno illustrato le proposte di maggiore interesse per la categoria dei Commercialisti.

Commercialisti verso il futuro fra nuovi mercati e legge di bilancio

Il 3 dicembre 2019 si è svolto a Milano, presso la sede del Gruppo 24 Ore, il convegno dal titolo "[Commercialisti verso il futuro fra nuovi mercati e legge di bilancio](#)", al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del CNDCEC, Massimo Miani, nell'ambito del *workshop* "[Le scelte di politica economica e fiscale in arrivo con la legge di bilancio](#)", il consigliere nazionale delegato alla Fiscalità, Gilberto Gelosa, nell'ambito del *workshop* "[Fra adempimenti e rinvii: la semplificazione che non arriva mai](#)" e il consigliere nazionale delegato all'Innovazione e organizzazione

degli studi professionali, Maurizio Giuseppe Grosso, nell'ambito del *workshop* "[I Commercialisti e la ricerca di nuove opportunità sul mercato](#)".

Tax & The future

Il 3 ottobre 2019 si è svolto a Torino il convegno dal titolo "[Tax & The future](#)" organizzato da CFE Tax Advisers Europe con il supporto del CNDCEC per il quale è intervenuto, per l'Area fiscalità, il consigliere delegato Gilberto Gelosa che ha svolto una relazione sui futuri scenari in materia di IVA.

VIDEOCONFERENZE

I nuovi ISA

In data 17 luglio 2019, presso la sede del CNDCEC, si è svolta la videoconferenza "[I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale \(ISA\)](#)" organizzata in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e Sogei, trasmessa in diretta *streaming* a tutti gli Ordini territoriali. Dopo i saluti istituzionali del presidente Miani, del Vice Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Capo Divisione Contribuenti, Palo Valerio Barbantini, e del consigliere delegato alla Fiscalità, Gilberto Gelosa, si è sviluppato il dibattito moderato da Maurizio Postal, delegato alla Fiscalità.

L'Agenzia delle entrate ha fornito le prime risposte in tema di applicazione degli ISA. Per il CNDCEC sono intervenuti Nicola Forte, rappresentante CNDCEC nella Commissione degli esperti ISA e Pasquale Saggese, responsabile area Fiscalità della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.



Hanno collaborato a questo numero

Pasquale Saggese

Ricercatore area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Sergio Spinelli

Componente Gruppo di consultazione area di delega Fiscalità CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

